

LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1983, N. 4

**Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale
di titolari di cariche direttive di nomina regionale ovvero
in enti e società a partecipazione regionale¹**

Art. 1

1. La presente legge disciplina le modalità volte ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale:

- a) dei presidenti, dei vicepresidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali di istituti o enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale, o la cui nomina o elezione sia disciplinata con legge regionale di ordinamento;
- b) dei presidenti, dei vicepresidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali delle società al cui capitale partecipi la Regione, per un importo superiore al venti per cento;
- c) dei presidenti, dei vicepresidenti, degli amministratori delegati e dei direttori generali degli enti o istituti privati al cui funzionamento concorra la Regione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di cinquecento milioni.

¹ In B.U. 10 maggio 1983, n. 23

Art. 2

1. Entro tre mesi dalla nomina o dall'elezione i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Giunta regionale:

- a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Gli adempimenti indicati nel comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 3

1. Le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge devono essere effettuate su moduli predisposti a cura della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 4

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a dichiarare, annualmente, le variazioni della

situazione patrimoniale intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

Art. 5

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, anche per i soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, se vi consentono; essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

Art. 6

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli precedenti, il Presidente della Giunta regionale diffida l'inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza della diffida, la stessa è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Presidente della Giunta regionale.

3. Nel caso di ulteriore inadempienza, il Presidente della Giunta regionale propone alla Giunta regionale di provvedere a pronunciare la decadenza dall'incarico ricoperto nei confronti dei soggetti indicati nella lettera a) del primo comma del precedente articolo 1, la cui nomina, proposta o designazione sia demandata al Presidente della Giunta regionale o alla Giunta regionale, ferma comunque restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Art. 7²

1. Chiunque ha diritto di conoscere le dichiarazioni di cui alla presente legge, previa richiesta scritta da presentare alla struttura competente in materia di partecipazioni societarie. Annualmente, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione un comunicato relativo al deposito della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, con l'avviso che chiunque può conoscere tali dati.

2. Per quanto riguarda la documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono fornite le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Art. 8

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al precedente articolo 1, che siano già in carica, sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Art. 9

1. La disposizione di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 non trova applicazione nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1 della presente legge.

² Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

Art. 10

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento della Giunta regionale.

